

ATTO DD 332/A1511D/2025

DEL 09/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1511D - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: art. 14 della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i. “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” - D.G.R. n. 3-242 del 11 ottobre 2024 - Esiti dell’iter istruttorio relativo alle istanze di contributo presentate per l’a.s. 2024/2025 a valere sull’Avviso pubblico approvato con D.D. 602 del 25 ottobre 2024. Approvazione elenchi delle istanze ammissibili, ammissibili con riserva e delle istanze escluse.

Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 a norma del quale la Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di funzionamento che tali servizi educativi sostengono nel corso dell’anno scolastico;

Vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”;

Vista la D.G.R. 3-242 del 11 ottobre 2024 “Approvazione, per l’a.s. 2024/2025, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00”;

Vista la D.D. 602 del 25 ottobre 2024 “Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’a.s. 2024/2025. Prenotazione impegno di spesa di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sui capitoli 151941 e 189653 dell’annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026”.

Visto il D.M. n. 17 del 31 gennaio 2025 “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2024/2025”.

Richiamato, ai sensi delle disposizioni sopra riportate e in ordine ai requisiti di ammissibilità a contributo, quanto segue:

a) l'intervento finanziario della Regione Piemonte viene attuato tramite i Comuni i quali sottoscrivono con le scuole dell'infanzia paritarie specifiche convenzioni redatte in conformità allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;

b) qualora il Comune territorialmente competente non ritenga opportuno accogliere l'istanza presentata dalla scuola al fine di attivare tale rapporto convenzionale la Regione può, in presenza di particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, assegnare il sostegno direttamente alle scuole dell'infanzia paritarie che ne facciano richiesta; in tale caso l'ammissione dell'istanza al contributo è subordinata alla formulazione da parte del Comune di specifico parere all'interno del quale sia dichiarata la sussistenza di una o più delle particolari situazioni previste dalla normativa vigente;

c) in base ai criteri stabiliti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 17 del 31 gennaio 2025 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2024/2025) hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell'infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni fatta eccezione per le scuole con sezione unica per le quali il numero minimo previsto è di 8 alunni; queste ultime possono essere riconosciute ai fini contributivi anche se sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto qualora ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale, così come previsto dall'art. 6 del sopraccitato D.M.;

d) a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola: le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 17 del 31 gennaio 2025, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2024/2025 in euro 6.737,47;

e) gli enti che hanno beneficiato per annualità precedenti del sostegno assegnato dalla presente misura sono ammessi alla contribuzione prevista per l'a.s. 2024/2025 qualora abbiano ottemperato, nelle modalità e nelle scadenze indicate da questo Settore regionale, alla rendicontazione di quanto ricevuto; in caso di inadempienza le istanze presentate sono ammesse con riserva consentendo agli interessati di sanare l'irregolarità entro la scadenza di seguito indicata;

Preso atto che relativamente all'a.s. 2024/2025 sono pervenute allo scrivente Settore regionale complessivamente n. 233 istanze di richiesta contributo di cui n. 209 presentate da Comuni e n. 24 presentate, come previsto dal comma 4, art. 14 della l.r. 28/07, da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, è emerso quanto segue:

in relazione ai criteri di cui alla lettera b):

relativamente alle istanze presentate dalle seguenti scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate ubicate in Torino e Caselle Torinese (TO):

- Delle Lingue e delle Arti – ARTO' (ente gestore cooperativa ASSISTE) sita in Torino
- M. Montessori sita in Torino
- La Famiglia sita in Caselle Torinese (TO)

i Comuni di Torino e Caselle Torinese hanno dichiarato l'insussistenza delle particolari situazioni previste dalla normativa vigente quale requisito obbligatorio a supporto dell'ammissione delle scuole alla contribuzione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, è stato comunicato agli enti gestori delle scuole interessate, con nota avente gli estremi di protocollazione indicati di seguito, il relativo preavviso di rigetto dell'istanza presentata:

- ARTO' (prot. 18.604 del 05 maggio 2025)
- M. Montessori (prot. 18.607 del 05 maggio 2025)
- La Famiglia (prot. 18.614 del 05 maggio 2025)

Le istanze presentate dalle suddette scuole non convenzionate risultano pertanto non ammissibili al contributo in argomento.

in relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

1) non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 10 alunni presso la scuola dell'infanzia "Vittorio Valente" istanza presentata dal Comune di Asti per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 7 alunni presso la scuola dell'infanzia "San Giorgio" istanza presentata dalla scuola "San Giorgio" di Arona (NO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 5 alunni presso la scuola dell'infanzia "Negri Viganotti Barberis" istanza presentata dal Comune di Castelletto sopra Ticino (NO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 11 alunni presso la scuola dell'infanzia "Casa di Maria" istanza presentata dal Comune di Grugliasco (TO) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni presso la scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" istanza presentata dal Comune di Luserna San Giovanni (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 12 alunni presso la scuola dell'infanzia "Petitti" istanza presentata dal Comune di Montanaro (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 10 alunni presso la scuola dell'infanzia "San Secondo" istanza presentata dal Comune di Torino per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;

2) le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 21+14) istanza presentata dal Comune di Camburzano (BI) - scuola dell'infanzia "Bardi Crida Castellano";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 5 sezioni con alunni 18+18+19+14+16) istanza presentata dal Comune di Gravelona Toce (VCO) - scuola dell'infanzia "Monumento ai caduti";

3) in caso di istanze in cui sono state dichiarate più sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono riconosciute, ai fini dell'assegnazione del contributo, le sezioni qualora la somma degli alunni frequentanti consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risulta ammissibile al contributo:

- l'istanza presentata dal Comune di Rivara (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Musso Tealdi" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 10+14 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;

4) le seguenti sezioni ubicate in scuole a sezione unica, risultate sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto di 8 alunni, vengono riconosciute ai fini contributivi in quanto ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 17 del 31 gennaio 2025 (nota USR Piemonte prot. 8.373 del 6 maggio 2025):

- n. 1 sezione costituita da n. 6 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo infantile di Favaro" istanza presentata dal Comune di Biella;
- n. 1 sezione costituita da n. 4 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile" istanza presentata dal Comune di Formazza (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 4 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile" istanza presentata dal Comune di Premia (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 5 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile Magognino" istanza presentata dal Comune di Stresa (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 7 alunni presso la scuola dell'infanzia "Giovanni Piana" istanza presentata dal Comune di Valstrona (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 7 alunni presso la scuola dell'infanzia "G.B. Adorna" istanza presentata dal Comune di Villetta (VCO);

in relazione ai criteri di cui alla lettera e):

i seguenti Comuni:

- Cassano Spinola (AL)
- Sordevolo (BI)
- Cherasco (CN)
- Fossano (CN)
- Govone (CN)
- San Damiano Macra (CN)
- Condove (TO)
- Grosso (TO)
- Salbertrand (TO)

- San Francesco al Campo (TO)

non hanno trasmesso la documentazione predisposta dallo scrivente Settore (Mod. REN.CO) ai fini della rendicontazione del contributo ricevuto per l'a.s. 2023/2024 la cui scadenza è stata fissata al 31 maggio 2025.

Pertanto le istanze presentate dai sopraccitati Comuni risultano ammissibili con riserva al contributo in argomento consentendo agli interessati di sanare l'inadempienza entro la scadenza di seguito indicata;

Dato atto, alla luce di quanto sopra esposto, dei seguenti esiti finali in ordine alle n. 233 domande pervenute ed esaminate:

n. 220 istanze risultano ammissibili all'assegnazione dei contributi in argomento in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dall'Avviso pubblico approvato con D.D. 602 del 25 ottobre 2024 di cui n. 199 presentate da Comuni così come riportati nell'allegato A/1 e n. 21 presentate da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate così come elencate nell'allegato A/2 entrambi allegati parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

n. 10 istanze risultano ammissibili con riserva all'assegnazione dei contributi in argomento per le motivazioni espresse all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

n. 3 istanze risultano non ammissibili dall'assegnazione del contributo in argomento per le sopraccitate motivazioni così come dettagliate all'interno dell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tali esiti, di procedere ad approvare ai soli fini amministrativi i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'allegato A/1 (Comuni) e l'allegato A/2 (Scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate), riportanti gli elenchi delle istanze ammissibili a contributo riportando per ciascuna il numero delle sezioni riconosciute;
- l'allegato B relativo alle istanze ammissibili con riserva per le motivazioni ivi indicate, dando atto che gli enti interessati dovranno, **entro il 30 giugno 2025**, trasmettere le integrazioni necessarie a sanare le inadempienze riscontrate ai fini dello scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro entro il termine previsto le istanze presentate non potranno essere ammesse alla contribuzione;
- l'allegato C relativo alle istanze non ammissibili a contributo per le motivazioni ivi riportate

Ritenuto altresì di procedere con successivo e distinto provvedimento, a seguito della definizione degli esiti relativi alle istanze ammesse con riserva indicate nell'allegato B, all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari e al conseguente piano di riparto delle risorse prenotate con D.D. 602 del 25 ottobre 2024 assumendo i correlati impegni di spesa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;
- Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 38-6152 del 02 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- Visto il Regolamento 21 dicembre 2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16 luglio 2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- Vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Vista la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- Vista la Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" (Bollettino Ufficiale n. 9 Supplemento ordinario n. 4 del 27 febbraio 2025);
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 03 marzo 2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni dettagliate in premessa ed ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i., in ordine alle istanze presentate a valere sull'Avviso pubblico approvato con D.D. 602 del 25 ottobre 2024, i seguenti elenchi:

a) l'elenco delle n. 220 istanze ammissibili a contributo presentate dagli enti elencati all'interno degli allegati A/1 (Comuni) e A/2 (Scuole non convenzionate), parti integranti e sostanziali della presente Determinazione, riportando per ciascun beneficiario il numero delle sezioni riconosciute ai fini contributivi;

b) l'elenco delle n. 10 istanze ammissibili a contributo con riserva presentate dagli enti elencati all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate disponendo che tali enti trasmettano **entro il 30 giugno 2025** quanto necessario per lo scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro entro il termine previsto le istanze presentate non potranno essere ammesse alla contribuzione;

c) l'elenco delle n. 3 istanze non ammissibili a contributo di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi riportate;

d) di dare atto che, con successivo provvedimento, a seguito della definizione degli esiti relativi alle istanze ammesse con riserva indicate nell'allegato B, si procederà all'assegnazione dei contributi ai soggetti individuati come beneficiari con conseguente piano di riparto delle risorse prenotate con D.D. 602 del 25 ottobre 2024 assumendo altresì i correlati impegni di spesa.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1511D - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche)
Firmato digitalmente da Germana Romano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_A1.pdf



2. ALLEGATO_A2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

3. ALLEGATO_B.pdf

4. ALLEGATO_C.pdf

